



**La nuova legge n. 16 del 2008  
per le attività comunitarie,  
internazionali ed interregionali  
della Regione Emilia-Romagna**

**Gli Speciali**

novembre 2008

***Gli Speciali***

**La nuova legge n. 16 del 2008 per le  
attività comunitarie, internazionali  
ed interregionali della  
Regione Emilia-Romagna**

*A cura della*

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della  
Regione Emilia-Romagna – Servizio legislativo e qualità della  
legislazione**

---



## INDICE

- PRESENTAZIONE Pag. III
- *Legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 - Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale* ” 1
- *Adempimenti derivanti dalla legge regionale n.16/2008 - Manuale operativo* ” 11
- *Artt. 12, 13 e 25 Statuto della Regione Emilia-Romagna* ” 43
- *Art. 38 Regolamento interno dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna* ” 45



## **P R E S E N T A Z I O N E**

*A tre anni di distanza dall'adozione del nuovo Statuto regionale, la Regione Emilia-Romagna ha adottato una legge che provvede a dare attuazione a tre importanti disposizioni statutarie, segnatamente gli artt. 12 ("Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario"), 13 ("Attività di rilievo internazionale") e 25 ("Rapporti interregionali").*

*In particolare, la legge regionale 28 luglio n. 16 ("Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale") ha provveduto a completare e, in alcuni casi, a disciplinare i profili procedurali che definiscono le competenze esercitate, nei differenti ambiti, da Giunta ed Assemblea legislativa.*

*Relativamente all'ambito comunitario, anche tenuto conto dell'art. 38 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa ("Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario"), la legge ha definito nel dettaglio le modalità pratiche del coinvolgimento della Regione nella fase ascendente e discendente del diritto comunitario, così come delineato dall'art. 117 della Costituzione ed ulteriormente declinato dalle leggi 11/2005 e 131/2003.*

*Quanto alle attività internazionali, essa ha proceduto a completare il quadro giuridico già parzialmente intessuto dalle leggi regionali 6/2004 e 12/2002, aggiornandolo alla luce delle ulteriori prerogative che la novella costituzionale del 2001 ha riconosciuto*

*alle Regioni in materia (esecuzione ed attuazione di accordi conclusi dallo Stato, conclusione di accordi con Stati sovrani ed indipendenti, conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato). Anche in questo caso, la legge – oltre a coordinarsi con i precedenti provvedimenti regionali – ha dovuto tener conto dei vincoli derivanti dalla normativa statale, in specie dalla legge 131/2003.*

*Infine, relativamente alla cooperazione interregionale, si è provveduto a precisare le modalità interne di conclusione delle intese.*

*Come è facile intuire, il quadro complessivo così ottenuto ha richiesto, in non pochi casi, la previsione di nuove procedure in capo alla Giunta e all'Assemblea, che sono state coordinate con quelle già esistenti. Si è pertanto ritenuto opportuno redigere un Manuale operativo, destinato ai funzionari ed ai dirigenti regionali, che delineasse – con linguaggio piano e schematico – gli adempimenti derivanti dalla legge regionale n. 16/2008. Per renderne più semplice la lettura, il Manuale è corredato da una serie di diagrammazioni, in cui vengono illustrati i procedimenti che si contraddistinguono per complessità ed importanza. Al Manuale sono poi allegati il testo della legge 16/2008, degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto, e dell'art. 38 del regolamento interno dell'Assemblea legislativa.*

*Il Direttore generale  
dell'Assemblea legislativa*  
**Dr. Luigi Benedetti**

*La Responsabile del Servizio legislativo  
e qualità della legislazione*  
**Dr.ssa Anna Voltan**

**LEGGE REGIONALE 28 luglio 2008, n. 16**

**NORME SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO, SULLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE DELLA REGIONE E SUI SUOI RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12, 13 E 25 DELLO STATUTO REGIONALE**

*(Bollettino Ufficiale n. 131 del 28 luglio 2008)*

**TITOLO I**

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FORMAZIONE E ATTUAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO E ALLE ATTIVITÀ DI RILIEVO INTERNAZIONALE. ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 12 E 13 DELLO STATUTO REGIONALE**

**CAPO I**

**Disposizioni generali**

*Art. 1*

*Finalità*

1. In attuazione degli articoli 12 e 13 dello Statuto, il titolo I della presente legge disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario e le attività di rilievo internazionale della Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dallo Stato e del riparto costituzionale delle competenze.

*Art. 2*

*Principi generali*

1. La partecipazione alla formazione e attuazione del diritto comunitario nonché le attività di rilievo internazionale della Regione Emilia-Romagna sono regolate, in particolare, dai principi di sussidiarietà, partecipazione, coerenza e solidarietà.

2. La partecipazione regionale alla formazione e attuazione del diritto comunitario persegue gli obiettivi di qualità della legislazione, in specifico, con riferimento alla fase discendente, ricorrendo alla consultazione delle parti interessate, contribuendo alla riduzione degli oneri amministrativi ed evitando disposizioni supplementari non necessarie. La relazione della competente commissione assembleare sul progetto di legge comunitaria fa riferimento al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione.

*Art. 3*

*Cooperazione interistituzionale*

1. Anche ai fini del miglioramento della qualità della legislazione, l'Assemblea legislativa e la Giunta, nell'ambito delle rispettive funzioni e prerogative, favoriscono la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle sedi di collaborazione e di cooperazione interistituzionale.

**CAPO II**

**Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario**

*Art. 4*

*Rapporti Giunta - Assemblea legislativa*

1. Ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, la Giunta informa l'Assemblea legislativa circa la partecipazione regionale alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale, con particolare riferimento:

a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);

b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;

c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;

d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;

e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;

f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

2. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le attività svolte nell'ambito delle rispettive attività di cooperazione interistituzionale di cui all'articolo 3.

3. La Giunta e l'Assemblea legislativa assicurano l'informazione di cui al presente articolo in via informatica. La Giunta e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, d'intesa, definiscono le modalità attuative del presente articolo al fine di consentire un'informazione tempestiva senza eccessivi oneri organizzativi e procedurali.

*Art. 5*

*Sessione comunitaria*

1. Entro il mese di aprile di ogni anno, l'Assemblea legislativa si riunisce in sessione comunitaria in occasione dell'esame congiunto del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario presentata ai fini dell'articolo 8 della legge n. 11 del 2005. Al programma legislativo annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario è data ampia diffusione anche a mezzo stampa ai fini della partecipazione.
2. L'esame degli atti di cui al comma 1 può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, presentato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 8. L'Assemblea legislativa può concludere la sessione comunitaria approvando apposito atto di indirizzo, anche riservandosi di esprimere le osservazioni su singoli atti, come previsto all'articolo 6, comma 2.

*Art. 6*

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario*

1. L'Assemblea legislativa può esprimere indirizzi alla Giunta anche al fine di sollecitare la richiesta di apposizione della riserva di esame da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 11 del 2005.
2. In attuazione dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, le osservazioni sugli atti trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, qualora espresse dall'Assemblea legislativa, sono formulate con apposita risoluzione approvata dalla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, nel rispetto dei tempi indicati dalla legge.
3. Ai fini della formulazione di osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 11 del 2005, la Giunta può richiedere il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea che tiene conto del parere delle commissioni competenti per materia. In caso di osservazioni della Giunta per le quali non sia stato richiesto il parere alla commissione competente in materia di formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea, le osservazioni stesse sono preventivamente trasmesse alla medesima commissione.
4. Nei casi previsti dalla legge, la Giunta individua gli esperti della Regione Emilia-Romagna che partecipano nelle delegazioni del Governo alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio UE e della Commissione, tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta -

Assemblea legislativa. I nominativi degli esperti sono comunicati all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

*Art. 7  
Sussidiarietà*

1. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte e atti comunitari che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale, in ambito nazionale e in ambito europeo, di cui fa parte. Gli esiti del controllo di sussidiarietà, approvati con risoluzione, sono comunicati alla Giunta anche ai fini della posizione regionale da assumersi nelle sedi individuate dalle leggi di procedura.
2. La Giunta procede alle valutazioni relative al controllo della sussidiarietà di propria competenza raccordandosi con l'Assemblea legislativa.
3. Per quanto riguarda il controllo del principio di sussidiarietà in sede giurisdizionale, le funzioni assegnate all'Assemblea legislativa dall'articolo 11 sono svolte in corrispondenza al proprio ruolo in fase ascendente.

*Art. 8  
Attuazione in Emilia-Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*

1. La Giunta verifica periodicamente lo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e trasmette la relazione all'Assemblea legislativa in occasione della sessione comunitaria di cui all'articolo 5.
2. La legge comunitaria regionale, predisposta dalla Giunta, è la legge con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario sulla base della verifica di conformità di cui al comma 1 e tenendo conto degli indirizzi formulati dall'Assemblea legislativa nella sessione comunitaria. Il progetto di legge reca nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. La commissione competente consulta le parti interessate, in particolare associazioni ed enti locali, convocando apposita udienza conoscitiva, con facoltà di ulteriori incontri tecnici.
3. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione della normativa comunitaria siano contenute in altre leggi regionali.

*Art. 9  
Contenuto della legge comunitaria regionale*

1. La legge comunitaria regionale:
  - a) provvede al recepimento delle direttive comunitarie nelle materie di competenza regionale, rimandando ad eventuali ulteriori atti di attuazione, dell'Assemblea legislativa o della Giunta, per il completamento del recepimento;

- b) dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, qualora necessario, indicando i casi in cui la Giunta può disciplinare l'esecuzione con regolamento regionale e dettando criteri e principi direttivi;
  - c) dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, in particolare delle decisioni adottate dalla Commissione europea, che comportano obblighi di adeguamento per la Regione;
  - d) detta disposizioni per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
  - e) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a), b), c) e d);
  - f) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uso necessari;
  - g) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
2. Per assicurare la tempestività del recepimento delle direttive, la legge regionale indica il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione, cui la legge stessa eventualmente rimandi. Sono altresì indicati gli altri termini per gli adempimenti relativi ad ulteriori obblighi di adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

#### *Art. 10*

##### *Decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE*

1. Su richiesta della commissione competente, la Giunta riferisce circa le conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio UE che comportino obbligo di adeguamento per la Regione e circa i tempi per l'esecuzione.
2. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta in riferimento all'esecuzione della decisione o alla eventuale impugnazione.

#### *Art. 11*

##### *Impugnazione di atti normativi comunitari*

1. Nelle materie di competenza legislativa regionale, la Giunta può richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario ritenuto illegittimo, informando preventivamente l'Assemblea legislativa che può approvare indirizzi, anche ai fini della richiesta regionale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 131 del 2003.
2. Con apposito atto di indirizzo, l'Assemblea legislativa può invitare la Giunta a richiedere al Governo l'impugnazione di un atto normativo comunitario, in particolare nei casi in cui si sia espressa sullo stesso atto in fase ascendente e, segnatamente, nel controllo della sussidiarietà.

3. Resta salva la possibilità dell'Assemblea legislativa di concorrere alla richiesta di attivazione del controllo giurisdizionale del rispetto del principio di sussidiarietà nelle sedi di cooperazione interistituzionale di cui fa parte.

*Art. 12*

*Partecipazione della Regione Emilia-Romagna a progetti e programmi promossi dall'Unione europea*

1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie, partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

2. Giunta e Assemblea legislativa promuovono altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati del territorio regionale e favoriscono la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea.

*Art. 13*

*Norme organizzative*

1. Con delibera di Giunta e con delibera dell'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, assunte d'intesa, sono disciplinati gli aspetti organizzativi interni alla Giunta e all'Assemblea legislativa che consentano il raccordo tra le strutture esistenti all'interno della Regione Emilia-Romagna, nonché tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, assegnando alle strutture regionali che si occupano del processo legislativo il coordinamento della partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche UE. In particolare, è individuato un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per la Giunta ed un referente tecnico per la fase ascendente e discendente per l'Assemblea legislativa.

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta concordano le modalità per rendere più agevole il reciproco accesso alle banche dati istituzionali in materia europea.

**CAPO III**

**Attività di rilievo internazionale della Regione**

*Art. 14*

*Attività di rilievo internazionale della Regione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università), le attività di rilievo internazionale della Regione sono esercitate anche attraverso:

a) l'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato;

- b) la conclusione di intese con enti territoriali interni ad altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione;
- c) la conclusione di accordi con altri Stati e la loro attuazione ed esecuzione.

*Art. 15*

*Rapporti Assemblea legislativa - Giunta*

1. Fatti salvi gli specifici poteri previsti dagli articoli 16, comma 2, 17, comma 2, 18, comma 2, 19, comma 1, e 20, comma 3, l'Assemblea legislativa può formulare indirizzi alla Giunta sull'attività di rilievo internazionale della Regione. L'Assemblea legislativa può altresì svolgere specifiche sessioni internazionali per la trattazione degli argomenti di cui all'articolo 20.

2. Nell'ambito dell'azione internazionale della Regione, e fermo restando quanto specificatamente previsto per le attività promozionali e le attività di mero rilievo internazionale dal comma 3, la Giunta assicura un'informazione completa e tempestiva all'Assemblea legislativa. In particolare, tale informazione riguarda:

- a) le modalità di attuazione ed esecuzione degli accordi stipulati dallo Stato;
  - b) il contenuto delle intese con enti territoriali interni ad altro Stato e degli accordi con Stati esteri che la Giunta intende concludere;
  - c) le risultanze delle procedure di coordinamento con lo Stato previste dalla legge per l'esecuzione e l'attuazione degli accordi di cui alla lettera a), nonché le risultanze del negoziato e delle procedure di coordinamento con lo Stato per la conclusione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
  - d) l'incidenza delle intese e degli accordi di cui alla lettera b) sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di programmazione e pianificazione;
  - e) le modalità di attuazione ed esecuzione delle intese e degli accordi di cui alla lettera b);
  - f) l'adozione degli atti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 6 del 2004, nonché le modalità organizzative e le procedure adottate dalla Giunta e volte all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003;
  - g) gli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.
3. La Giunta e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente circa le rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

*Art. 16*

*Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, dà esecuzione e attuazione agli accordi internazionali stipulati dallo Stato, che

avvengono di norma in via amministrativa.

2. La comunicazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, è effettuata contestualmente dalla Giunta all'Assemblea legislativa, che può esprimere indirizzi da seguire in sede di esecuzione ed attuazione degli accordi.

#### *Art. 17*

##### *Intese con enti territoriali interni ad altro Stato*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. Una volta deliberato il progetto di intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di intesa. L'esito della procedura di coordinamento con lo Stato e le misure che si rendono necessarie sono comunicate tempestivamente dalla Giunta all'Assemblea legislativa.

3. A seguito dell'approvazione definitiva dell'intesa da parte della Giunta, il Presidente della Regione o l'assessore da lui delegato procedono alla sua sottoscrizione. Una volta sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa per la ratifica, fornendo le informazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lettere d), e) e g).

4. L'Assemblea legislativa delibera, su richiesta della Giunta, la ratifica dell'intesa. La ratifica delle intese che comportano modificazioni di leggi avviene tramite legge. Di norma la ratifica delle intese che comportano la modificazione di atti di programmazione avviene contestualmente alla modifica di questi ultimi.

5. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione congiuntamente all'atto di ratifica.

#### *Art. 18*

##### *Accordi della Regione con Stati esteri*

1. La Giunta, coerentemente con gli indirizzi in materia di rapporti internazionali di cui all'articolo 19 della presente legge ed in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, provvede alla conclusione di accordi internazionali con altri Stati.

2. La Giunta trasmette la comunicazione di avvio delle trattative di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 anche all'Assemblea legislativa, la quale può esprimere indirizzi, principi e criteri da seguire nel corso dei negoziati. A seguito della delibera di approvazione del progetto di accordo, la Giunta ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, unitamente alla relativa comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003; l'Assemblea legislativa può formulare osservazioni sul progetto di accordo. La Giunta comunica altresì all'Assemblea

legislativa l'esito finale della procedura di coordinamento prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003 nonché le misure che intende adottare al riguardo.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3, 4 e 5, in quanto compatibili. L'Assemblea legislativa rifiuta la ratifica degli accordi che risultano nulli ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

#### *Art. 19*

##### *Indirizzi in materia di rapporti internazionali*

1. Nell'ambito del documento di indirizzi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 6 del 2004, sono altresì individuati le priorità e gli obiettivi per le attività di cui all'articolo 14, comma 1, della presente legge che si intendono svolgere nel periodo preso in considerazione dal documento.

2. La Regione garantisce l'informazione sulle proprie attività di rilievo internazionale e sullo stato di attuazione delle stesse anche mediante il ricorso a strumenti informatici.

#### *Art. 20*

##### *Sessione sulle relazioni internazionali*

1. Di norma una volta all'anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, sentita la Giunta e i Presidenti dei gruppi assembleari, convoca una sessione sulle relazioni internazionali.

2. Nella sessione sulle relazioni internazionali la Giunta informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione, nelle varie aree geografiche e tematiche, del documento di indirizzi di cui all'articolo 19 e sulle sue future linee di sviluppo.

3. L'Assemblea legislativa può formulare indirizzi.

## **TITOLO II**

### **RAPPORTI INTERREGIONALI. ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25 DELLO STATUTO REGIONALE**

#### *Art. 21*

##### *Intese con altre Regioni*

1. Il presente articolo disciplina le intese della Regione Emilia-Romagna con altre Regioni finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

2. La Giunta comunica periodicamente all'Assemblea legislativa le trattative in corso volte alla stipula di intese.

3. Il Presidente della Regione, o l'assessore da lui delegato, sottoscrive l'intesa previo parere della commissione assembleare competente per

materia. A tal fine, unitamente alla bozza di intesa, vengono comunicate all'Assemblea legislativa le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

4. Una volta conclusa l'intesa, e comunque non oltre quindici giorni dalla sua stipulazione, il Presidente della Regione ne trasmette il testo all'Assemblea legislativa, ai fini della ratifica di cui all'articolo 117, comma 8, della Costituzione, nell'ambito della competenza legislativa regionale.

5. Ove necessario, la legge di ratifica specifica anche le modalità di esecuzione dell'intesa.

6. L'intesa acquista efficacia con l'entrata in vigore dell'ultima legge regionale di ratifica.

7. Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente alla legge che ne dispone la ratifica.

8. Le intese hanno una durata predeterminata e non possono essere prorogate automaticamente.

9. La disciplina contenuta nel presente articolo si applica anche agli accordi stipulati con altre Regioni ai sensi dell'articolo 25, comma 2, dello Statuto.

### **TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Art. 22 Monitoraggio*

1. A due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, Giunta e commissione assembleare presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge stessa e delle procedure da essa previste.

#### *Art. 23 Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

#### *Art. 24 Abrogazioni*

1. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 6 del 2004.

## **ADEMPIMENTI DERIVANTI DALLA LEGGE REGIONALE N. 16/2008 MANUALE OPERATIVO**

### **Art. 4**

#### *Rapporti Giunta – Assemblea legislativa*

#### **Atti da adottare (art. 4, comma 3)**

(Si tratta di atti la cui **adozione** è necessariamente **preliminare** all'applicazione dell'art.4)

**DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA E DELIBERA GIUNTA**, da approvare d'intesa con identico testo, aventi come contenuto le modalità attuative dell'art. 4 in riferimento a:

#### *comma 1)*

informazioni preventive e successive, tramite apposito strumento informatico (banca dati), all'Assemblea da parte della Giunta, sulla partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto comunitario (art. 12 dello Statuto), con oggetto gli atti e/o gli esiti delle procedure elencate al comma 1 dell'art. 4 (che non ha valore esaustivo):

- a) alle osservazioni inviate ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari);
- b) all'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai documenti di indirizzo politico presentati dalla Regione Emilia-Romagna in ambito nazionale;
- c) alle risultanze delle riunioni del Consiglio UE con oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta o l'Assemblea legislativa hanno espresso una posizione;
- d) agli atti adottati dalla Giunta per l'attuazione in via amministrativa di obblighi comunitari;
- e) all'esecuzione di una decisione della Commissione europea o del Consiglio UE da parte della Giunta, nonché all'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione;
- f) alla richiesta al Governo di impugnazione di un atto normativo comunitario ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3).

#### *comma 2)*

informazione reciproca tra Giunta e Assemblea relativamente alle rispettive attività di cooperazione interistituzionale (ad es. per l'Assemblea, si tratta di informare la Giunta sulla partecipazione all'attività di controllo

della sussidiarietà, e relativi esiti, nell'ambito del network sussidiarietà del Comitato delle Regioni)

**Organi coinvolti:**

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea e Giunta

**Tempi:**

Non specificati

L'atto è preliminare all'applicazione dell'art. 4 e all'avvio degli obblighi informativi di cui all'art. 12 dello Statuto, pertanto sarebbe opportuno che esso indicasse i tempi entro i quali rendere operativo il sistema di informazione.

**NOTA:**

Per la predisposizione del testo della Delibera, sarà opportuno un incontro preliminare con il Servizio legislativo di Giunta per verificare adempimenti già attuali e eventuali ulteriori adempimenti (l'elenco di cui all'art. 4 non è esaustivo). Opportuno anche un incontro con il CED per verificare, dal punto di vista informatico, le modalità concrete di realizzazione anche tenendo conto di analoghi sistemi o banche già realizzati per l'Assemblea legislativa.

Nello stesso contesto di attuazione dell'art. 4, si potrebbe provvedere anche a dare attuazione al comma 2 dell'art. 13, dove si prevede che Assemblea e Giunta concordano le modalità per rendere più agevole l'accesso alle banche dati istituzionali in materia europea (si tratta di banche dati non regionali).

## **Art. 5**

### *Sessione comunitaria*

***Atti che saranno adottati in esito alla procedura*** (combinato disposto, art. 5 LR 16/2008, e art. 38, commi 1 e 2 R.I.)

*comma 1)*

**PARERE DELLE COMMISSIONI DI MERITO** – per le parti di competenza - sul Programma legislativo annuale della Commissione europea e **INDIRIZZI** – per le parti di competenza - sulla Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario

**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE all'Assemblea legislativa**

*comma 2)*

**ATTO DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA** alla Giunta (eventuale Risoluzione):

- sul Programma legislativo annuale della Commissione europea, anche con riserva di esprimere osservazioni successivamente, a seguito della presentazione dei singoli atti e proposte da parte della Commissione europea;
- sulla Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario

Degli indirizzi formulati in occasione della sessione comunitaria, la Giunta dovrà tenere conto nel predisporre il successivo (eventuale) progetto di legge comunitaria regionale.

### ***Organi coinvolti:***

Tutte le Commissioni assembleari, Assemblea legislativa, Giunta

### ***Tempi:***

Per l'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della Relazione della Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento all'ordinamento comunitario, che possono avvenire contestualmente all'esame del progetto di legge comunitaria regionale, sono previste:

- a) entro 24 gg. dall'assegnazione degli atti, l'espressione del parere delle Commissioni di merito
- b) entro 40 gg. dall'assegnazione degli atti, ha termine la sessione comunitaria della I Commissione. Fa seguito l'iscrizione degli atti all'ordine del giorno dell'Assemblea.
- c) entro il mese di febbraio di ogni anno, la sessione comunitaria dell'Assemblea (il termine massimo previsto dalla legge è il mese di aprile).

NOTA:

L'esame degli atti di cui all'art. 5 – Programma legislativo annuale della Commissione europea e Relazione di Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento – può essere contestuale all'esame del progetto di legge comunitaria regionale che può essere esaminato quindi nella sessione comunitaria, in Commissione e in Aula.

Ai fini della partecipazione, l'art. 5 prevede anche l'ampia diffusione, anche a mezzo stampa, del programma legislativo annuale della Commissione europea e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

Per una illustrazione sintetica della procedura di cui al presente articolo, si veda anche lo schema allegato, relativo agli artt. 5 e 6, commi 1, 2, 3 (si v. l'**Allegato 1**).

## Art. 6

*Partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario*

Commi 1, 2, 3

***Atti che saranno adottati in esito alla procedura*** (combinato disposto, art. 6 LR 16/2008, e art. 38, comma 4 R.I.)

*comma 1)*

**INDIRIZZI DELL'ASSEMBLEA** alla Giunta, ai fini della partecipazione della Regione ER alla fase ascendente del diritto comunitario, relativamente a quelle fasi del processo di formazione della posizione nazionale unitaria sulle proposte e gli atti comunitari, in cui, sulla base della legge di procedura statale, intervengono solo gli esecutivi (Regioni e Governo).

Il comma 1) specifica che questi indirizzi possono essere espressi anche (ma non solo) per sollecitare la richiesta al Governo di apposizione della riserva di esame su una proposta legislativa comunitaria che, a norma dell'art. 5, comma 5, della Legge 11/2005, spetta alla Conferenza Stato – Regioni.

*comma 2)*

**RISOLUZIONE DELLA I COMMISSIONE** tenuto conto del **PARERE DELLE COMMISSIONI DI MERITO**, contenente le osservazioni su proposte e atti comunitari nelle materie di competenza regionale, qualora espresse dall'Assemblea ai sensi dell'art. 5, comma 3, Legge 11/2005.

Le osservazioni così formulate, concorrono alla formazione della posizione italiana su un progetto di atto comunitario, e sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le Politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee, entro il termine di 20 gg. dal ricevimento degli atti (tramite il meccanismo di invio telematico della banca dati europ@).

*comma 3)*

**PARERE DELLA I COMMISSIONE** tenuto conto del **PARERE DELLE COMMISSIONI DI MERITO**, sulle osservazioni su proposte e atti comunitari nelle materie di competenza regionale, espresse dalla Giunta ai sensi dell'art. 5, comma 3, Legge 11/2005.

La richiesta di parere da parte della Giunta alla Commissione non è obbligatoria.

Se non è richiesto il parere, le osservazioni della Giunta sono preventivamente trasmesse dalla Giunta stessa alla I Commissione.

***Organi coinvolti:***

Assemblea, Commissioni assembleari, Giunta

**Tempi:**

L'invio di osservazioni, in ogni caso, avviene nei tempi stabiliti dalla Legge 11/2005, art. 5, comma 3: entro 20 giorni dalla data di ricezione degli atti.

**Art. 6**

*Partecipazione della Regione Emilia – Romagna alla fase ascendente del diritto comunitario*

Comma 4

**Atto da adottare:**

**COMUNICAZIONE** da parte della Giunta, **all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea**, dei nominativi degli esperti della Regione ER individuati dalla Giunta.

Gli esperti regionali sono i tecnici che vanno a comporre la delegazione del Governo nei gruppi di lavoro e comitati del Consiglio e della Commissione europea, per la partecipazione cd. "diretta" delle Regioni alla fase ascendente, novità introdotta dalla Legge 131/2003.

L'individuazione degli esperti regionali, riguarda gli esecutivi. L'elenco degli esperti è comunicato alla Conferenza Stato – Regioni.

**Organi coinvolti:**

Giunta e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea (come destinatario della comunicazione).

**Tempi:**

Non sono specificati. Sarebbe opportuno che tale comunicazione avvenisse tempestivamente.

La comunicazione degli elenchi di esperti regionali alla Conferenza Stato – Regioni, è già stata effettuata da parte di alcune Regioni.

**NOTA:**

L'art. 6, con riferimento alla nomina degli esperti da parte della Giunta, precisa che l'individuazione avviene *tenendo conto delle buone pratiche di collaborazione tecnica Giunta – Assemblea*, aprendo quindi alla eventualità, laddove opportuno, che gli esperti possano essere individuati anche tra i tecnici dell'Assemblea.

Il riferimento è, in particolare, ai tecnici che collaborano nell'ambito dei gruppi di lavoro Giunta – Assemblea sulla fase ascendente.

Per una illustrazione sintetica della procedura di cui al presente articolo, si veda anche lo schema allegato, relativo agli artt. 5 e 6, commi 1, 2, 3 (si veda l'**Allegato 1**).

**Art. 7**  
*Sussidiarietà*

**Atti che saranno adottati in esito alla procedura** (combinato disposto, art. 7 LR 16/2008, e art. 38, comma 4 R.I.)

*comma 1)*

**RISOLUZIONE DELLA I COMMISSIONE**, tenuto conto del **PARERE DELLE COMMISSIONI DI MERITO**, sul rispetto del Principio di Sussidiarietà (e Proporzionalità) da parte di singoli progetti e atti comunitari nelle materie di competenza regionale.

**COMUNICAZIONE ESITI** del controllo di Sussidiarietà **alla Giunta**.

***Organi coinvolti:***

Commissioni Assembleari, Giunta

***Tempi:***

I tempi sono individuati in relazione alla sede e alla finalità del controllo, in base alla normativa vigente.

Il controllo della Sussidiarietà, può avvenire nell'ambito delle sedi di cooperazione interistituzionali cui prende parte l'Assemblea:

1. Attività dell'Assemblea nell'ambito del Network Sussidiarietà del Comitato delle Regioni.

In questo caso i tempi sono dettati dal CdR: solitamente **6 o 8 settimane, dalla data di avvio del test**.

2. Con l'entrata in vigore del nuovo Trattato e a seguito dell'attivazione della cooperazione con le Assemblee legislative regionali da parte del nostro Parlamento (Camera e Senato), il controllo di Sussidiarietà potrebbe avvenire anche in applicazione del meccanismo cd. di "early warning" che coinvolge i Parlamenti Nazionali. In questo caso il periodo di tempo a disposizione dei Parlamenti Nazionali è **complessivamente di 8 settimane**.

A seconda dell'esito del controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, l'atto finale approvato dalla I Commissione (Risoluzione) potrebbe essere anche inviato al Governo, come osservazioni formulate ai sensi dell'art. 5, comma 3, Legge 11/2005, richiamato dall'art. 6, comma 2, della legge regionale.

In questo caso i tempi sono quelli stabiliti dalla legge statale: **20 gg. dalla ricezione degli atti** per il tramite della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee.

NOTA:

Il comma 2 dell'art. 7, della legge regionale, per il caso di valutazioni inerenti il principio di Sussidiarietà che vengano effettuate dalla Giunta, prevede un generico raccordo della Giunta con l'Assemblea.

Da valutare le modalità e la sede, ad esempio nell'ambito della predisposizione degli strumenti di informazione di cui all'art. 4.

## **Art. 8**

*Attuazione in Emilia – Romagna degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea*

### **Atto da adottare in esito alla procedura:**

#### **LEGGE COMUNITARIA REGIONALE**

La presentazione del progetto di legge comunitaria regionale da parte della Giunta, non è un atto dovuto e l'attuazione della normativa comunitaria, qualora necessiti di un intervento legislativo, può avvenire anche con leggi di attuazione o di recepimento di singoli atti.

Qualora la Giunta presenti il progetto di legge comunitaria all'Assemblea, dovrà tenere conto degli indirizzi da questa formulati in occasione della precedente sessione comunitaria.

L'art. 5, comma 2, della legge regionale precisa che l'esame del PdL può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1 (Programma legislativo annuale Ue e Relazione di Giunta sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario) ed avvenire, quindi, in occasione e con le medesime procedure della sessione comunitaria (di Commissione e di Aula).

### **Atti preliminari:**

**CONVOCAZIONE UDIENZA CONOSCITIVA** da parte della I Commissione, relativamente all'iter del progetto di legge comunitaria regionale

#### **PARERE DELLE COMMISSIONI DI MERITO**

**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE sul progetto di legge.** Dovrà fare riferimento anche al perseguimento degli obiettivi di qualità della legislazione (art. 2 della LR 16/2008)

### **Organi coinvolti:**

Giunta (presenta il progetto di legge comunitaria regionale)

Commissioni assembleari

Assemblea legislativa

### **Tempi:**

L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame del programma legislativo annuale della Commissione europea e della Relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario e, in ogni caso, l'esame del pdl avviene con le medesime procedure e negli stessi tempi sopra indicati (art. 38, comma 3, R.l.).

**Art. 13**

*Norme organizzative*

***Atti da adottare:***

**DELIBERA UFFICIO DI PRESIDENZA E DELIBERA DI GIUNTA**, da approvare d'intesa con identico testo.

Per perseguire l'efficienza nell'applicazione delle nuove procedure, le delibere dovranno prevedere il raccordo orizzontale tra le strutture amministrative regionali di Giunta e Assemblea, nonché il raccordo verticale tra queste e le analoghe strutture a livello nazionale ed europeo, in particolare, assegnando il coordinamento delle attività di partecipazione della Regione ER alla formazione e attuazione del diritto e delle politiche comunitarie ai Servizi legislativi, della Giunta (DG Affari Legislativi) e dell'Assemblea.

Le Delibere individueranno un referente tecnico per l'Assemblea legislativa e un referente tecnico per la Giunta.

***Organi coinvolti:***

Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e Giunta.

***Tempi:***

Non specificati.

L'applicazione della LR 16/2008, renderebbe opportuno l'individuazione dei referenti in tempi brevi, in modo da poter avviare tale applicazione con gli opportuni raccordi, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo.

**Art. 15**

*Rapporti Assemblea legislativa – Giunta*

*comma 2)*

La disposizione contiene un elenco non esaustivo dei contenuti dell'obbligo informativo che la Giunta è chiamata ad adempiere nei confronti dell'Assemblea con riguardo alle attività internazionali della Regione *lato sensu* intese.

Le modalità di trasmissione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), e g) sono precisate negli articoli successivi.

Per l'adempimento degli obblighi informativi di cui alla lettera f) – ossia la comunicazione, da parte della Giunta, dell'adozione delle modalità organizzative relative alle attività di mero rilievo internazionale e promozionali e delle modalità organizzative e di coordinamento col Ministero degli Affari esteri per l'attuazione di accordi conclusi dallo Stato e per la conclusione di intese ed accordi – l'**atto da adottare** è invece una

**INFORMATIVA DELLA GIUNTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

*comma 3)*

La disposizione impone un obbligo informativo reciproco ad Assemblea e Giunta relativo esclusivamente alle rispettive attività di mero rilievo internazionale e promozionali.

NOTA:

In base al D.P.R. 31 marzo 1994, sono da considerarsi *attività di mero rilievo internazionale* quelle azioni poste in essere dalla Regione nei riguardi di enti stranieri, normalmente omologhi, che riguardano: lo studio e l'informazione su problemi vari; lo scambio di notizie e di esperienze sulla rispettiva disciplina amministrativa e normativa; l'organizzazione e la partecipazione a tavole rotonde, seminari, visite di cortesia, gemellaggi; l'enunciazione, a titolo unilaterale, di principi ed intenti volti a realizzare forme di consultazione e di collaborazione; i contatti con le comunità regionali all'estero.

Sono da ritenersi *attività promozionali* tutte le azioni volte alla promozione economica, sociale e culturale del territorio regionale all'estero, che non richiedano la conclusione di intese o accordi.

Nel caso si tratti di attività poste in essere dalla Giunta, si rende necessaria una

**INFORMATIVA DELLA GIUNTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

Nel caso, invece, di attività poste in essere dall'Assemblea, è necessaria una

**INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA.**

**Precisazioni comuni per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3:**

***Organi coinvolti:***

Giunta ed Assemblea

***Tempi:***

Non sono previsti tempi specifici; la comunicazione deve essere, tuttavia, in entrambi i casi, tempestiva.

**Art. 16**

*Esecuzione ed attuazione di accordi internazionali stipulati dallo Stato*

*comma 2)*

La disposizione prevede l'obbligo, da parte della Giunta, di trasmettere all'Assemblea la comunicazione di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 131 del 2003, ossia la comunicazione con la quale si informa preventivamente il Ministero degli affari esteri ed il Dipartimento per gli affari regionali dell'intenzione di provvedere direttamente all'attuazione e all'esecuzione di accordi internazionali conclusi dallo Stato.

L'adempimento di tale obbligo consente all'Assemblea di disporre delle informazioni previste dall'art. 15, comma 2, lettera a) della legge.

A tal proposito è necessaria una

**INFORMATIVA DELLA GIUNTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari

***Organi coinvolti:***

Giunta ed Assemblea

***Tempi:***

La comunicazione è contestuale all'invio, da parte della Giunta, al Dipartimento Affari regionali ed al Ministero degli affari esteri dell'atto di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 131/2003.

**Art. 17**

*Intese con enti territoriali interni ad altro Stato*

In base alle **Linee guida redatte dal Ministero degli affari esteri per accordi programmatici, intese, gemellaggi**, si intende, per intesa, “ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana e un ente omologo straniero”.

*comma 2)*

La disposizione prevede obblighi informativi specifici in capo alla Giunta ed a favore della Assemblea per il caso di avvio della procedura di conclusione di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

Tali informazioni riguardano: a) il contenuto della intesa che si intende concludere e b) le risultanze della procedura di coordinamento con il Ministero degli Affari esteri necessaria per la conclusione delle intese e disciplinata dall’art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003.

Si tratta, in sostanza, delle informazioni richiamate nell’art. 15, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale.

- a) Informazione sul contenuto dell’intesa che si intende concludere:

La Giunta adempie a tale obbligo tramite

**INVIO DEL TESTO DEL PROGETTO DI INTESA AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA**, che lo trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell’Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

- b) Informazione sull’esito della procedura di coordinamento con il Ministero degli affari esteri:

La Giunta adempie a tale obbligo tramite:

**INFORMATIVA AL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell’Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

**Precisazioni comuni per gli adempimenti di cui al comma 2:**

***Organi coinvolti:***

Giunta ed Assemblea

**Tempi:**

Per entrambi gli atti da adottare, i tempi sono parametrati sulle procedure di coordinamento con il Ministero degli esteri previste dall'art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003.

In particolare, la trasmissione del progetto di intesa (lett. a)) è contestuale alla trasmissione dello stesso che deve essere effettuata, prima della firma, al Ministero degli esteri ed al Dipartimento affari regionali.

L'esito della procedura di coordinamento (lett. b)) viene invece comunicata non appena ricevute, dal Dipartimento affari regionali, le eventuali osservazioni sul testo del progetto. Nel caso operi il silenzio-assenso ai termini dell'art. 6, comma 2, della legge n. 131 del 2003, vale a dire il Dipartimento non formuli osservazioni entro il termine di 30 gg. dal ricevimento del progetto, di ciò è data comunicazione all'Assemblea allo scadere del predetto termine.

**comma 3)**

La disposizione richiede che, una volta conclusa e sottoscritta l'intesa, la Giunta ne trasmetta il testo all'Assemblea per la prescritta ratifica (si ricorda che in base all'art. 13 dello Statuto, le intese hanno efficacia solo a partire dalla data della ratifica assembleare).

Unitamente a tale trasmissione, la Giunta deve fornire all'Assemblea una serie di informazioni sull'intesa che si ritengono indispensabili per una corretta valutazione sull'opportunità di procedere alla ratifica, la quale, lo si ricorda, non è un atto dovuto. Si tratta delle informazioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettere d), e) e g) della legge, e cioè le informazioni relative all'incidenza dell'intesa sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di pianificazione e programmazione, nonché quelle relative alle modalità di attuazione dell'intesa ed agli oneri finanziari che ne derivano.

**L'atto da adottare in esito alla procedura è una**

**DELIBERA DI GIUNTA INVIATA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

È poi necessaria l'**ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI** in base alle competenti disposizioni dello Statuto e del regolamento interno dell'Assemblea.

**Organi coinvolti:**

Giunta, Assemblea e Commissioni assembleari

**Tempi:**

Non sono previsti tempi specifici per la delibera di Giunta. La trasmissione dell'atto deve essere tuttavia tempestiva. Quanto all'assegnazione, essa segue la tempistica stabilita dallo Statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea.

*comma 4)*

La disposizione prevede la deliberazione, da parte dell'Assemblea, della ratifica dell'intesa. Come anticipato, la ratifica non costituisce un atto dovuto.

La ratifica può avvenire:

- a) tramite **LEGGE**
- b) tramite **ATTO AMMINISTRATIVO**

La ratifica tramite legge è obbligatoria nel caso in cui l'intesa comporti modificazioni di leggi regionali vigenti.

***Organi coinvolti:***

Assemblea

***Tempi:***

L'assegnazione avviene in base alle disposizioni previste dallo Statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea.

Mette conto segnalare che la disposizione in esame prevede che la ratifica delle intese che determinano delle modificazioni di atti di programmazione o di pianificazione debba necessariamente avvenire contestualmente alla modifica di tali atti.

**NOTA:**

Il comma 5 dell'art. 17 prevede che, indipendentemente dalla natura dell'atto di ratifica, quest'ultimo debba essere sempre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, congiuntamente al testo dell'intesa cui si riferisce.

Per una ricostruzione complessiva dei passaggi procedurali relativi alla conclusione di intese si veda l'**Allegato 2**.

**Art. 18**

*Accordi della Regione con Stati esteri*

NOTA:

In base alle **Linee guida redatte dal Ministero degli affari esteri per accordi programmatici, intese, gemellaggi**, si intende, per accordo, “ogni documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti contraenti una Regione italiana ed il Governo di uno Stato straniero”.

*comma 2)*

La disposizione prevede obblighi informativi specifici in capo alla Giunta ed a favore della Assemblea per il caso di avvio della procedura di conclusione di accordi con Stati stranieri.

Tali informazioni riguardano: a) l'avvio delle trattative (o negoziati) con lo Stato straniero, b) il contenuto dell'accordo che si intende concludere e c) le risultanze della procedura di coordinamento con il Ministero degli Affari esteri necessaria per la conclusione degli accordi e disciplinata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

Si tratta, in sostanza, delle informazioni richiamate nell'art. 15, comma 2, lettere b) e c) della legge regionale.

- a) Comunicazione dell'avvio delle trattative con lo Stato straniero:

La Giunta adempie a tale obbligo tramite

**TRASMISSIONE AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLE TRATTATIVE PREVISTE DALL'ART. 6, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 131 DEL 2003.** Il Presidente dell'Assemblea trasmette a sua volta tale comunicazione a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

- b) Informazione sul contenuto dell'accordo che si intende concludere:

La Giunta adempie a tale obbligo tramite

**INVIO DEL TESTO DEL PROGETTO DI ACCORDO AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA,** che lo trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

- c) Informazione sull'esito della procedura di coordinamento con il Ministero degli affari esteri:

La Giunta adempie a tale obbligo tramite

**INFORMATIVA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

## **Precisazioni comuni per gli adempimenti di cui al comma 2:**

### ***Organi coinvolti:***

Giunta ed Assemblea

### ***Tempi:***

In tutti e tre i casi sopra richiamati, i tempi sono parametrati sulle procedure di coordinamento con il Ministero degli esteri previste dall'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

In particolare, la comunicazione sull'avvio delle trattative (lett. a)) avviene tramite trasmissione di analogo comunicazione che la Regione è tenuta a fare nei confronti del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per gli affari regionali.

La trasmissione del progetto di accordo (lett. b)) è contestuale alla trasmissione dello stesso che deve essere effettuata nei confronti del Ministero degli esteri e del Dipartimento affari regionali.

L'esito della procedura di coordinamento e gli adempimenti che si rendono necessari (lett. c)) vengono invece comunicati a seguito del ricevimento, da parte del Ministero degli affari esteri, delle relative valutazioni (es.: comunicazione di palese contrasto con obblighi esistenti che impediscono la conclusione dell'accordo sino al momento in cui non siano venute meno le ragioni all'origine del conflitto; parere positivo sul progetto di accordo e sulla richiesta di pieni poteri per la sua firma; osservazioni sul progetto di accordo volte ad introdurre eventuali modifiche e valutazione positiva della richiesta di pieni poteri per la sua firma, ecc.).

Di regola, l'intera procedura di vaglio da parte del Ministero degli affari esteri ha una durata massima di 110 gg.

### ***comma 3)***

La disposizione richiede che, una volta concluso e sottoscritto l'accordo, la Giunta ne trasmetta il testo all'Assemblea per la prescritta ratifica (si ricorda che in base all'art. 13 dello Statuto, anche gli accordi hanno efficacia solo a partire dalla data della ratifica assembleare).

Unitamente a tale trasmissione, la Giunta deve fornire all'Assemblea una serie di informazioni sull'accordo che si ritengono indispensabili per una corretta valutazione sull'opportunità di procedere alla ratifica, che, pure in questo caso, non è atto dovuto.

Si tratta delle informazioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettere d), e) e g) della legge, e cioè le informazioni relative all'incidenza dell'accordo sulle leggi regionali vigenti e sugli atti di pianificazione e programmazione,

nonché quelle relative alle modalità di attuazione dell'accordo ed agli oneri finanziari che ne derivano.

**L'atto da adottare in esito alla procedura** è una

**DELIBERA DI GIUNTA INVIATA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

È poi necessaria l'**ASSEGNAZIONE ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI** in base alle competenti disposizioni dello Statuto e del regolamento interno dell'Assemblea.

**Organi coinvolti:**

Giunta, Assemblea e Commissioni assembleari

**Tempi:**

Non sono previsti tempi specifici per la delibera di Giunta. La trasmissione dell'atto deve essere tuttavia tempestiva. Quanto all'assegnazione, essa segue la tempistica stabilita dallo Statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea.

**comma 4)**

La disposizione prevede la deliberazione, da parte dell'Assemblea, della ratifica dell'accordo. Come anticipato, la ratifica non costituisce un atto dovuto. In particolare, il comma 3 dell'art. 18 ricorda che l'Assemblea non può ratificare accordi sottoscritti senza l'attribuzione di pieni poteri da parte del Ministero, tali accordi essendo nulli ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003.

La ratifica può avvenire:

- c) tramite **LEGGE**
- d) tramite **ATTO AMMINISTRATIVO**

La ratifica tramite legge è obbligatoria nel caso in cui l'accordo comporti modificazioni di leggi regionali vigenti.

**Organi coinvolti:**

Assemblea

**Tempi:**

L'assegnazione ai fini della ratifica avviene in base alle disposizioni previste dallo Statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea.

Mette conto segnalare che la disposizione in esame prevede che la ratifica degli accordi che determinano delle modificazioni di atti di programmazione o di pianificazione debba necessariamente avvenire contestualmente alla modifica di tali atti.

NOTA:

Anche in questo caso si prevede poi che, indipendentemente dalla natura dell'atto di ratifica, quest'ultimo debba essere sempre pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, congiuntamente al testo dell'accordo cui si riferisce.

Per una ricostruzione complessiva dei passaggi procedurali relativi alla conclusione di accordi si veda l'**Allegato 3**.

**Art. 19**

*Indirizzi in materia di rapporti internazionali*

*comma 2)*

La disposizione è volta a garantire ampia diffusione, da parte della Regione, sulle attività di rilievo internazionale che vengono svolte e sul relativo stato di attuazione.

La norma non precisa le modalità tramite le quali tale diffusione può avvenire. Si rende dunque necessario adottare **un atto preliminare**.

In analogia con quanto previsto per l'attuazione dell'art. 4, comma 3, può ipotizzarsi in proposito l'adozione di una **DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA E DI UNA DELIBERA GIUNTA, DA APPROVARE CON IDENTICO TESTO**.

Le modalità attuative potrebbero anche essere contenute nelle due delibere adottate per dare applicazione all'art. 4, comma 3.

***Organi coinvolti:***

Giunta e Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

***Tempi:***

Non specificati.

**NOTA:**

Per la predisposizione del testo comune delle delibere è opportuno un incontro preliminare con il Servizio legislativo di Giunta per verificare le modalità pratica di raccolta e diffusione delle informazioni. Opportuno anche un incontro con il CED per verificare, dal punto di vista informatico, le modalità concrete di realizzazione anche tenendo conto di analoghi sistemi o banche dati già realizzati per l'Assemblea legislativa.

Questo incontro potrebbe tenersi congiuntamente a quello prospettato per l'attuazione dell'articolo 4.

**Art. 20**

*Sessione sulle relazioni internazionali*

*comma 1)*

La disposizione prevede che, di norma una volta all'anno, si tenga una sessione sulle relazioni internazionali della Regione.

In proposito è necessaria una

**CONVOCAZIONE, SULLA BASE DELLE DETERMINAZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.** Si applicano al riguardo le relative disposizioni dello Statuto e del regolamento interno dell'Assemblea.

***Organi coinvolti:***

Ufficio di presidenza dell'Assemblea, Presidenti dei gruppi assembleari, Giunta

**Art. 21**  
*Intese con altre Regioni*

**NOTA:**

L'espressione "intese con altre Regioni" indica tutte le intese concluse con altre Regioni italiane e che risultano finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. La disciplina si applica anche, in base a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, dello Statuto, agli accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile.

*comma 2)*

La disposizione prevede che la Giunta comunichi *periodicamente* all'Assemblea le trattative in corso per la stipula di intese.

Ciò avviene tramite una

**INFORMATIVA DELLA GIUNTA AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

**Organi coinvolti:**

Giunta ed Assemblea

*comma 3)*

La disposizione richiede che, ai fini della sottoscrizione di un'intesa da parte del Presidente della Giunta o di assessore da lui delegato, venga acquisito il parere sul suo testo della competente commissione assembleare.

A tal fine, oltre alla bozza di intesa, alla commissione debbono essere fornite le informazioni relative all'incidenza della stessa su leggi regionali, su intese precedentemente stipulate, sugli atti di programmazione e pianificazione, nonché le informazioni relative agli oneri finanziari derivanti dalla sua attuazione.

L'adempimento di tale disposizione richiede dunque

**l'INVIO, DA PARTE DELLA GIUNTA, DEL TESTO DELLA BOZZA DI INTESA E DELLE PRESCRITTE INFORMAZIONI AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che li trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

È poi necessaria l'**ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONI ASSEMBLEARE COMPETENTE PER MATERIA PER IL PREVENTIVO PARERE.**

***Organi coinvolti:***

Giunta, Assemblea e Commissioni assembleari

***Tempi:***

Non sono previsti tempi specifici per l'invio della bozza di intesa. La trasmissione dell'atto deve essere tuttavia tempestiva. Per l'assegnazione in Commissione si applicano le disposizioni relative contenute nello Statuto e nel regolamento interno dell'Assemblea.

*comma 4)*

La disposizione prevede, nelle materie di competenza legislativa regionale, la trasmissione dell'intesa sottoscritta all'Assemblea ai fini della sua ratifica. Ciò avviene mediante

**l'INVIO DI DELIBERA DI GIUNTA, ALLA QUALE È ALLEGATO IL TESTO DELL'INTESA, AL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**, che la trasmette a tutti i Consiglieri, al Direttore generale, ai Responsabili del Servizio Commissioni e del Servizio legislativo – Qualità della legislazione dell'Assemblea legislativa e alle P.O. delle commissioni assembleari.

È poi necessaria l'**ASSEGNAZIONE DELLA DELIBERA, CHE CONTIENE ANCHE IL PROGETTO DI LEGGE, ALLE COMMISSIONI ASSEMBLEARI**, in base alle competenti disposizioni dello Statuto e del regolamento interno dell'Assemblea.

***Organi coinvolti:***

Giunta, Assemblea e Commissioni assembleari

***Tempi:***

La richiesta di ratifica deve avvenire una volta conclusa l'intesa e, comunque, non oltre 15 gg. dalla sua stipulazione.

Per l'assegnazione si segue quanto disposto dallo Statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea.

*commi 5) e 6)*

Perché l'intesa acquisti efficacia è necessaria, ove prevista (ossia nei casi in cui l'intesa ricada nelle competenze legislative regionali), la ratifica.

L'**atto da adottare in esito alla procedura** è una **LEGGE**, la quale contiene anche, ove necessario, le modalità di esecuzione dell'intesa.

***Organi coinvolti:***

Assemblea

***Tempi:***

L'assegnazione avviene in base alle disposizioni previste dallo Statuto e dal regolamento interno dell'Assemblea.

NOTA:

Il testo dell'intesa è pubblicato nel Bollettino Ufficiale unitamente all'atto che ne dispone la ratifica.

Da segnalare poi che le intese, in base al comma 8 dell'art. 21, hanno una durata predeterminata e non possono venire prorogate automaticamente.

Per una ricostruzione complessiva dei passaggi procedurali relativi alla conclusione delle intese si veda l'**Allegato 4**.

**Art. 22**  
*Monitoraggio*

*comma 1)*

**Atti da adottare:**

**RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA DA PARTE DELLA GIUNTA E DELLA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE**, che, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, dà conto dell'attuazione della legge e delle procedure da essa previste.

**Tempi:**


A due anni dall'entrata in vigore (agosto 2010).

**NOTA:**

Tutta la documentazione relativa all'attività di attuazione della legge viene raccolta dal Servizio Legislativo – Qualità della Legislazione dell'Assemblea legislativa, che si occuperà della redazione tecnica del monitoraggio per quanto di competenza dell'Assemblea.

## ALLEGATO 1

### Sessione comunitaria e partecipazione della Regione alla fase ascendente del diritto comunitario - artt. 5 e 6 LR 16/2008 ed art. 38 regolamento interno dell'Assemblea legislativa



**\* Nota**

Ai sensi dell'art. 38, c. 3, del Regolamento interno dell'Assemblea, **con le stesse procedure** è esaminato l'eventuale **Progetto di legge comunitaria regionale**.


L'esame, ai sensi dell'art. 38, c. 3 R.I. e art. 5 LR 16/2008 **può essere contestuale** a quello del programma legislativo annuale UE e della relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.

**Ai di fuori della legge comunitaria regionale, il recepimento di singole direttive con legge regionale segue l'iter normale**, con assegnazione del progetto di legge alla Commissione competente per materia in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva.

## ALLEGATO 2

### Procedura di conclusione di intese con enti interni ad altro Stato - art. 17 LR 16/2008


(Intesa: qualsiasi documento, a prescindere dal titolo che reca, avente come Parti la Regione ed uno o più enti omologhi stranieri, che sia diretto a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione, nonché le sue attività promozionali o di mero rilievo internazionale)



### ALLEGATO 3

#### Procedura di conclusione degli accordi - art. 18 LR 16/2008


(Accordo: qualsiasi atto avente come Parti la Regione ed il Governo di uno o più Stati, a prescindere dal titolo che esso reca, esecutivo od applicativo di accordi già in vigore, avente natura tecnico-amministrativa o natura programmatica e finalizzato a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione)



## ALLEGATO 4

### Procedura di conclusione di intese con altre Regioni - art. 21 LR 16/2008

(La disciplina si applica alle intese finalizzate alla realizzazione di discipline uniformi o alla istituzione di enti od organi comuni per il migliore esercizio delle proprie funzioni. Essa si applica altresì per la conclusione di accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile)





**LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13**  
**STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**  
(*Bollettino Ufficiale n. 61 dell' 1 aprile 2005*)

(Artt. 1 - 11 omissis)

*Art. 12*

*Partecipazione della Regione alla formazione e  
all'attuazione del diritto comunitario*

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

- a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
- b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
- c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;
- d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
- e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

*Art. 13*

*Attività di rilievo internazionale della Regione*

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:

- a) provvede direttamente all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali stipulati dallo Stato, nel rispetto delle norme di procedura previste dalla legge;
- b) favorisce la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in

considerazione del proprio contesto territoriale e delle peculiarità delle implicazioni di carattere economico e sociale che ne conseguono.

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.

3. Per gli accordi internazionali, così come per i rapporti interregionali internazionali, la legge regionale determina le modalità d'informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea alla formazione delle intese.

*(Artt. 14 - 24 omissis)*

#### *Art. 25*

##### *Rapporti interregionali*

1. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

2. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 1.

*(Artt. 26 – 73 omissis)*

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 28 novembre 2007, n. 143 – DECRETO DELLA PRESIDENTE MONICA DONINI 4 dicembre 2007, n. 1**

**REGOLAMENTO INTERNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELL'EMILIA-ROMAGNA**

*(Bollettino Ufficiale n. 177 del 5 dicembre 2007)*

*(artt. 1-37 omissis)*

*Art. 38*

*Partecipazione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario*

1. Ogni anno è assegnato in sede referente alla commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, e alle altre commissioni per il parere di loro competenza, il programma legislativo annuale della Commissione europea. Unitamente al programma legislativo è altresì trasmessa la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario. Entro ventiquattro giorni dalla data di assegnazione, ciascuna commissione esprime parere sul programma legislativo relativamente alle parti di competenza e individua indirizzi per il miglioramento dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento comunitario.
2. L'iter in commissione referente, che si riunisce in sessione comunitaria, si conclude entro quaranta giorni dall'assegnazione. Alla relazione della commissione referente sono allegati, oltre alle eventuali relazioni di minoranza, gli atti approvati dalle altre commissioni competenti per materia. Trascorso detto termine, gli atti di cui al comma 1 sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa, convocata in apposita sessione comunitaria, che si esprime approvando apposita risoluzione.
3. Con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 è esaminato il progetto di legge per il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. L'esame del progetto di legge può essere contestuale all'esame degli atti di cui al comma 1.
4. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea esamina i progetti e gli atti comunitari trasmessi all'Assemblea dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. La Giunta può richiedere alle Commissioni il parere sugli stessi atti, trasmessi dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. I singoli progetti e atti comunitari sono assegnati in sede consultiva alle commissioni competenti per materia che esprimono il loro parere. La commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle altre Commissioni, esprime le osservazioni approvando apposita risoluzione nei tempi previsti dalla legge o fornisce il

parere richiesto. Con risoluzione, la commissione competente in materia di rapporti con l'Unione europea, tenuto conto del parere delle Commissioni competenti per materia, si esprime sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità e su ogni altro aspetto di interesse per l'Assemblea legislativa, anche nell'ambito delle iniziative di cooperazione interistituzionale e interparlamentare.

*(Artt. 39-125 omissis)*

**Collana editoriale *Gli Speciali***

curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna - Servizio legislativo e qualità della legislazione

- ❖ *La nuova legge n. 16 del 2008 per le attività comunitarie, internazionali ed interregionali della Regione Emilia-Romagna*  
Novembre 2008
- ❖ *La popolazione anziana e disabile in Emilia-Romagna - Approfondimento statistico alla relazione "A cinque anni dalla riforma dei servizi sociali, una prima analisi. Relazione sullo stato di attuazione della L.r. 2/2003 Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*  
Ottobre 2008
- ❖ *Regolamento interno dell'Assemblea legislativa - Deliberazione assembleare 28 novembre 2007, n. 143 - Decreto della Presidente Monica Donini 4 dicembre 2007, n. 1*  
Maggio 2008
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quinto Rapporto sulla legislazione regionale - VIII Legislatura (anno 2006)*  
Dicembre 2007
- ❖ *Il filo di Arianna – 36 anni di Regione*  
Marzo 2007
- ❖ *Demetra – Indicazioni su contenuti ed utilizzo*  
Marzo 2007
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Quarto Rapporto sulla legislazione regionale (VIII Legislatura: 16 maggio 2005 - 31 dicembre 2005)*  
Gennaio 2007
- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni – Il 2° Test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni*  
Gennaio 2007

- ❖ *Diritto Comunitario e Regioni* – La partecipazione regionale alla formazione ed attuazione del diritto comunitario. Applicazione delle leggi Buttiglione e la Loggia fino ai più recenti atti regionali in materia comunitaria  
*Dicembre 2006*
- ❖ *Sitografia* (Repertorio di siti Web)  
*Volume Primo - Volume Secondo - Volume Terzo*  
*Luglio 2006*
- ❖ *Ambiente, Istruzione, Lavoro e Sanità: le Regioni affrontano le nuove competenze*  
*Febbraio 2006*
- ❖ *Atti relativi alla Presentazione del Terzo rapporto sulla legislazione regionale (VII Legislatura: Anni 2000-2005) – 14 novembre 2005*  
*Gennaio 2006*
- ❖ *Diritto comunitario e Regioni* – Il test di Sussidiarietà nel progetto pilota del Comitato delle Regioni  
*Gennaio 2006*
- ❖ *Diritto comunitario e Regioni*
  - La legge 4 febbraio 2005, n. 11
  - Le norme regionali di procedura, l'organizzazione interna dei Consigli e il rapporto con le Giunte*Dicembre 2005*
- ❖ *L'Assemblea legislativa tra nuovo Statuto e Regolamento*  
*Ottobre 2005*
- ❖ *ConoscERE la legge* (Emilia-Romagna) – Schede tecniche di leggi regionali  
*Ottobre 2005*
- ❖ *Elezioni regionali* – Raccolta normativa  
*Marzo 2005*

---

**Direzione generale dell'Assemblea legislativa della  
Regione Emilia-Romagna -  
Servizio legislativo e qualità della legislazione**

A cura di:

**Cecilia Odone, Federico Casolari**

Coordinamento redazionale:

**Daniela Biondi**

Copertina:

**Centro grafico dell'Assemblea legislativa**

Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna  
tel. 051 639 5639 – fax 051 639 5783